



2597 / 13

57

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. MARCELLO ROMBOLA'
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. GIACOMO ROCCHI

SENTENZA
- Presidente - N. 1042/2012
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 2362/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 598/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
28/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Measotto*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza in data 28.6.2011 il Tribunale di Palermo condannava
alla pena di euro 400,00 di ammenda, e a risarcire i danni alla parte civile
che liquidava in euro 500,00, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. per
aver, inviandole SMS dal contenuto offensivo, recato molestia e disturbo a
il 30.12 2006 e l'8.1.2007.

La parte lesa aveva ricevuto un SMS il 30.12.2006 dal seguente tenore: "è
giusto che tu lo sappia, da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei
l'unica a non saperlo, forse".

Il successivo 8 gennaio la aveva ricevuto altro messaggio:
"d'altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel
ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta".

Dalle indagini era risultato che i due messaggi erano stati spediti dal cellulare
intestato alla cognata Secondo il Tribunale il fatto era da attribuire
all'imputata, anche perché la stessa, dopo il fatto, non aveva avuto alcun
contatto con la denunciante per chiarire la sua posizione.

La reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia
e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed
alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale
e familiare.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il
proprio difensore, chiedendone l'annullamento per errata applicazione dell'art.
660 c.p. e dell'art. 191 c.p.p. nonché per difetto di motivazione.

Il fatto contestato non era punibile poiché non era ravvisabile alcuna lesione
dell'ordine pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 660 c.p..

Il fatto, secondo la ricorrente, non integra il reato contestato trattandosi di soli
due SMS, inviati in ora diurna da utenza cellulare non celata.

la testimonianza della parte lesa era inutilizzabile poiché non erano stati raccolti
elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni né la sentenza aveva
adeguatamente motivato sulla intrinseca credibilità della parte offesa.

Ha presentato una memoria il difensore di parte civile con la quale ha
contestato le tesi sostenute dalla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca
a taluno molestia o disturbo.

Non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall'imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo per le ragioni indicate nella sentenza impugnata.

Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l'ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa.

Non si riscontra alcun vizio logico giuridico nella motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l'imputata responsabile del reato ascrittale, ed è destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente che la testimonianza della persona offesa non sarebbe utilizzabile – sebbene ritenuta attendibile dal giudice – in mancanza di elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

L'imputata, inoltre, deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma in data 13 dicembre 2012


Il Consigliere estensore

Luigi Pietro Calazzo



Il Presidente

Umberto Giordano



PIA: Per Studio

DIRITTI €: 1,32

BOLLI N.: 0

DAL SIG.: il sole 24 ore

IL: 17/01/2013

Numero: 2597

Anno: 2013

Penale

N. I COPIA: Per Studio

DIRITTI €: 1,32

BOLLI N.: 0

DAL SIG.: deg

IL: 17/01/2013

